REGIONE TOSCANA



DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12403 - Data adozione: 23/07/2019

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano Piombino. Gestore: Rimateria S.p.A. D.D. n. 5688 del 12/04/2019 (rettificato con DD n. 6064 del 19/04/2019) di aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno. Provvedimento conclusivo del procedimento: diffida per inosservanza della prescrizione di cui all'art.7 del DD n.5688/2019 e contestuale sospensione dell'attività ex art. 29- decies c. 9 lett.b) del D.lgs. nr. 152/2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD014031

IL DIRIGENTE

VISTI

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante "Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014,n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 "Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011"; DGRT n. 121 del 23/02/2016 "Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e in particolare:
 - l'articolo 208, comma 11, lettera g) che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti deve contenere, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
 - l'art. 29 decies c. 9 lett.b) che disciplina la diffida e contestuale sospensione dell'attività in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti", e in particolare l'articolo 14 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che prevede che, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle discariche di rifiuti, vengano prestate due distinte garanzie finanziarie rispettivamente per la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, e per la gestione successiva alla chiusura, da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati." nonché, le seguenti delibere della Regione Toscana:
 - la D.G.R.T. 06/08/2012, n. 743: "Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";
 - la D.G.R.T. 01/07/2013, n. 535 recante "Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743" come modificata dalla D.G.R.T. del 09/09/2013, n. 751

PREMESSO che la soc. Rimateria spa, con sede legale e operativa in Piombino - loc. Ischia di Crociano 4/5 (CF. PI. 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sottoposta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte seconda, Titolo III-bis del d. lgs 152/2006 e smi, in quanto ricadente al punto 5.4 dell'allegato VIII parte seconda: Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- il DD n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell'AIA n. 189/2011;
- il DD n. 5688 del 12/04/2019 (rettificato con DD n. 6064 del 19/04/2019) di aggiornamento, a seguito di modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-ter e di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, della succitata DGRT n. 761/2016, notificato alla Società, tramite SUAP in data 23/04/2019 (nota SUAP in atti reg.li n. 0175104 del 23/04/19) e che, tra l'altro, autorizza la Società alla realizzazione e all'esercizio del progetto emesso in Rev. 4, denominato: "4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino" subordinatamente al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di realizzazione ed esercizio dell'installazione riportate nel decreto e nell'allegato Documento Tecnico AIA, stabilendo che, per quanto non diversamente disciplinato, rimane valido e invariato quanto stabilito nell'AIA rilasciata ad ASIU spa con D.D. n. 189 del 09/12/2011 della provincia di Livorno, così come modificata con DGRT n. 761 del 01/08/2016, volturata a Rimateria spa con D.D. n. 13085 del 06/12/2016;

RICHIAMATO, relativamente alle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.lgs n. 36/2003, quanto indicato in premessa al succitato DD. n. 5688/2019, così come rettificato con DD n. 6064/2019, secondo cui:

"risultano attualmente in corso di validità le seguenti garanzie finanziarie:

Gestione Operativa

Polizza fidejussoria n. A20191800103012503 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a 4.487.365,16 ϵ , così come integrato con appendice 1 alla medesima polizza, fino a concorrenza dell'importo massimo di 4.981.663,14 ϵ .";

Gestione Post-Operativa

Polizza n. 766502001 del 13/10/2016, emessa da Generali Italia SpA, valida dal 31/08/2014 al 31/08/2019 di importo pari a 3.148.161,00 €.

Polizza fidejussoria n. A20191800103012504 del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 21/08/2018 al 31/12/2019 di importo pari a 388.894,96 €;

La garanzia in essere per la gestione post-operativa deve essere rinnovata o prorogata di validità, per l'importo indicato nei conteggi trasmessi dal gestore con nota in atti regionali prot. n. 109479 del 08/03/2019;"

nonché quanto stabilito all'art. 7 del dispositivo del medesimo decreto: "entro il 30/06/2019, ai fini del proseguimento dell'esercizio dell'attività, il gestore deve prorogare la validità della garanzia finanziaria prestata per la post-gestione della discarica, come previsto in premessa. Nel caso sia stipulata una garanzia per la gestione post operativa sostituirla/rinnovarla almeno 1 anno prima della scadenza della validità";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0264462 del 04/07/2019 immediatamente notificata al gestore via pec, la scrivente amministrazione con riferimento alle risultanze delle verifiche condotte d'ufficio in merito all'ottemperanza alla prescrizione di cui al succitato art. 7 del DD n. 5688/2019, accertato che alla data del 30/06/2019 non risultava ancora acquisita agli atti regionali la dovuta documentazione attestante l'avvenuta proroga della validità della garanzia finanziaria prestata per la post gestione, ha comunicato a Rimateria spa, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 smi, l'avvio del procedimento di diffida per inosservanza delle prescrizioni e contestuale sospensione dell'attività ex art. 29- decies c. 9 lett.b) del D.lgs 152/2006 e intimato al gestore di trasmettere, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la dovuta documentazione, pena l'assunzione di tutti gli atti conseguenti ai sensi del comma 9 dell'art. 29 decies del D.Lgs 152/2006 e smi;

CONSIDERATO, inoltre, che con la medesima comunicazione si segnalava che solo a seguito

dell'ottemperanza alla suddetta prescrizione si sarebbe potuto procedere a rilasciare alla Soc. Rimateria Spa il nulla osta all'esercizio dei settori B e C della discarica;

DATO ATTO che, con nota in atti reg.li prot. n. 0268725 del 09/07/2019, Rimateria spa ha trasmesso osservazioni alla suddetta comunicazione, in cui richiedeva di sospendere il termine di conclusione del procedimento, riconsiderare la gravità dell'inosservanza e ricondurre il procedimento alla lett. a) del c. 9 dell'art. 29 decies del D.lgs 152/2006, assegnando un termine entro cui eliminare l'inosservanza e in subordine concedere ulteriori trenta giorni, quindi sino alla data del 18/08/2019, per consentirle di concludere gli atti necessari a prestare l'integrazione della richiesta garanzia finanziaria per la gestione post operativa e, in conclusione alla medesima nota, reiterava la richiesta di emissione del nulla osta all'esercizio dei settori B e C;

RICHIAMATO quanto comunicato dalla scrivente amministrazione, con nota in atti reg.li prot. n.0281370 del 18/07/2019, in cui in risposta alle suddette osservazioni, l'amministrazione partecipava quanto segue:

- "- con riferimento alla richiesta di emissione del nulla osta, ribadisce che si procederà al rilascio dello stesso solo a seguito dell'avvenuta ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 7 del decreto n. 5688/2019;
- relativamente alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 29 decies c. 9 lett. b) del D.lgs 152/2006, prot. reg.le n. 0264462 del 04/07/2019, ritiene non accoglibile la richiesta di sospendere il termine di conclusione del procedimento e di riconsiderare la gravità dell'inottemperanza, in quanto il rispetto della prescrizione è indissolubilmente legato al proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'installazione autorizzata ed è dovere dell'autorità competente in materia di AIA, nell'esercizio dei propri poteri per la tutela dell'interesse pubblico sotteso, scongiurare, fin da subito e indipendentemente dal fatto che la fase di post gestione avrà corso non prima del 2022, con tutte le possibili azioni amministrative ritenute opportune e risolutive, il verificarsi di una eventuale mancata attivazione delle garanzie per la post gestione della discarica.";

RILEVATO che allo scadere del termine intimato con la comunicazione di avvio del procedimento in parola, ovvero alla data del 19/07/2019 e fino alla data di redazione del presente atto, non risulta ancora acquisito agli atti regionali quanto richiesto in ottemperanza a quanto prescritto al suddetto articolo 7 del DD n. 5688/2019;

RITENUTA imprescindibile, per il proseguo dell'esercizio dell'attività, l'acquisizione agli atti regionali della dovuta documentazione attestante l'avvenuta proroga della validità della polizza fideiussoria per la post gestione, emessa da Generali Italia spa o la presentazione di nuova polizza, considerato che la polizza n. 03400653.763 emessa da Generali Italia spa con effetto dal 31/08/2014 ha scadenza il 31/08/2019 ed è stata prestata per un importo pari a 3.148.161,00 € mentre la seconda polizza accesa a integrazione di detta somma, emessa da ArgoGlobal SE, di importo pari a 388.894,96 € ha scadenza al 31/12/2019;

EVIDENZIATO che l'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e smi stabilisce che "l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178" e che al comma 11 lettera g) prevede: "le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;";

EVIDENZIATO che il D.lgs. n. 36/2003 disciplina all'art. 14 la modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa della discarica e che oltre alla garanzia

finanziaria volta a coprire gli oneri per la gestione operativa dell'impianto, deve essere prestata anche una garanzia per la gestione successiva alla chiusura;

EVIDENZIATO altresì che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2003 la prestazione di garanzie finanziarie da parte del richiedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di discarica;

RITENUTO che, in relazione alla natura dei fatti come sopra accertati, sia atto dovuto concludere il procedimento avviato in data 04/07/2019 e procedere alla diffida e contestuale sospensione delle attività di conferimento di rifiuti presso la discarica, ai sensi di quanto stabilito alla lettera b) comma 9 dell'articolo 29-decies del D.lgs 152/2006 e smi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29- quattuordecies, affinché la Società Rimateria SpA, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, adempia, entro il termine ivi stabilito, all'obbligo di ottemperare alla trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria per la post gestione della discarica in parola, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale e regionale di settore;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, considerato e rilevato, che solo a seguito dell'ottemperanza alla prescrizione di cui all'art. 7 del DD n. 5688/2019 si potrà procedere a rilasciare alla Soc. Rimateria Spa il nulla osta all'esercizio dei settori B e C della discarica;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

- 1. di DIFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29- decies c. 9 lett.b) del D.lgs 152/2006 e smi, la Società Rimateria SpA, in qualità di gestore referente AIA della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano, ad ADEMPIERE, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della presente, all'obbligo di presentazione di valide ed adeguate garanzie finanziarie a copertura della gestione post operativa della discarica, al fine di soddisfare gli obblighi derivanti dal combinato disposto dagli artt. 14 e 9 c. 2 lett d) del D.lgs. 36/2003 e artt. 6 c. 14 e 208 c.11 lett g) del D.lgs. 152/2006 e smi, e di disporre contestualmente alla presente diffida la SOSPENSIONE delle attività di conferimento di rifiuti presso l'installazione in parola;
- 2. di PRECISARE che decorso il tempo determinato al suddetto punto 1, contestualmente alla diffida, la sospensione e' automaticamente prorogata, finche' il gestore non ottempera alla prescrizione di cui all'art. 7 del DD n. 5688/2019;
- 3. di RISERVARSI ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al mancato adempimento di quanto sopra ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli artt. 29- decies comma 9 lett. c) del D.lgs 152/2006 e smi;

- 4. di PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e smi, che:
- l'unità organizzativa competente per il procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26-Firenze:
- la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente dott. Ing. Andrea Rafanelli;
- 5. di TRASMETTERE copia del presente atto a:
- Rimatera S.p.A.
- Comune di Piombino
- Dipartimento ARPAT di Piombino Elba
- Azienda USL Toscana Nord Ovest
- 6. di DEMANDARE ad ARPAT Dipartimento di Piombino Elba l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29- quattuordecies del D.lgs 152/2006 e smi.

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Si avverte che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE